

**INCOMPATIBILITÀ DI UN CONSIGLIERE COMUNALE IN CASO DI LITE
PENDENTE
(21/01/2002)**

QUESITO:

Si chiede se, ai sensi dell'art. 16, comma d) della L.r. 9/2/1995, n. 4, può essere contestata la sopravvenuta incompatibilità ad un Consigliere comunale che cita come responsabile civile, nella persona del Sindaco pro-tempore, lo stesso Comune nel quale svolge le proprie funzioni, costituendosi parte civile in un procedimento civile di risarcimento danni.

RISPOSTA:

L'art. 16, comma 1, lettera d), della l.r. 9.02.1995, n. 4, sancisce l'incompatibilità con la carica di consigliere nei confronti di colui che abbia lite pendente col Comune, salvo che la lite verta in materia tributaria.

La stessa norma, nell'ultimo comma del medesimo articolo, esclude l'applicabilità di detta causa d'incompatibilità agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

La posizione della giurisprudenza, elaborata in relazione all'art. 3, n. 4, l. 23/4/1981, n. 154, che detta in materia una disciplina analoga a quella regionale, pare in proposito chiara: "rientrano nella nozione di lite pendente ... quei conflitti in cui si contrappongono posizioni personali e private dell'eletto con gli interessi della collettività, restando invece esclusi quelli che insorgono sull'effettiva rispondenza degli atti posti in essere ai compiti istituzionali cui l'eletto è preposto" (Cass. 7 giugno 2000, n. 7768).

Un'ipotesi eccezionale nella quale non ricorre la causa di decadenza in esame sussiste invece qualora l'amministratore sia soggetto a giudizio davanti alla Corte dei Conti, date le particolari caratteristiche di tale tipologia di giudizio, che non è il caso di prendere in esame in questa sede.

Qualche dubbio interpretativo è stato sollevato in passato in relazione al disposto letterale della norma che fa riferimento esclusivamente alle liti pendenti in procedimenti civili e amministrativi: ci si è chiesti in particolare se tale dizione comprendesse anche le ipotesi nelle quali il comune o l'amministratore si fossero costituiti parti civili in un procedimento penale. La giurisprudenza ha risolto costantemente la questione in senso affermativo, argomentando che, con la costituzione di parte civile, la pretesa civilistica è trasferita, in base al principio dell'unicità della giurisdizione, alla cognizione del giudice penale e che pertanto sussiste identità con le contrapposizioni tra parti che si vengono a produrre in un procedimento civile (si vedano Cass. 20/03/1991, n. 2995; Cass. 31/10/1997, n. 10730; Tribunale di Roma, 09/10/1995).

Fatte queste premesse, pare a questi uffici, in base alla documentazione fornita dall'amministrazione comunale, che nel caso in esame ricorrano i requisiti previsti dalla fattispecie considerata per contestare la sopravvenuta incompatibilità del Consigliere comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d), della l.r. 9.02.1995, n. 4, senza che apparentemente sussista alcuna delle ipotesi di esclusione previste dalla legge o individuate in materia dalla giurisprudenza.